



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 19 DEL 15-10-2021

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI FAETTO, DAL BIVIO DELLA BORGATA CLOT AL BIVIO PER LE BORGATE ROCCIA E LINSARDO.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio Solaro Graziano

Dato atto che nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, eseguiti dalla Ditta Cantieri Moderni srl con sede in Pinerolo, si rende necessaria la chiusura della strada comunale di Faetto dal bivio della borgata Clot fino al bivio delle borgate Roccia e Linsardo, istituendo il divieto di transito;

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di veicoli;

Dato atto che i lavori in premessa verranno eseguiti a partire dal giorno 18 ottobre 2021;

Visti gli artt. 5, 6 comma 4 lettera *b*, 7 comma 1 lettera *a*, del D. Lgs 285 del 30 aprile 1992 'Nuovo Codice della Strada';

Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada';

Visto l'art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00;

ordina

dal giorno 18 ottobre 2021 fino al termine dei lavori, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00 è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo la strada comunale di Faetto, dal bivio della borgata Clot fino al bivio delle borgate Roccia e Linsardo, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali;

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e delle macchine e di posare idonea segnaletica di preavviso all'utenza stradale.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Il transito pedonale sarà consentito su indicazione degli addetti al cantiere.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

**Il Responsabile del Servizio
Dr. Graziano Solaro**